

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 232</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, URSO GIACINTO, FIORET, PELLIZZARI,  
ZAMBON, SGARLATA, CASADEI AMELIA, BELUSSI ERNE-  
STA, ORIONE, QUARENghi VITTORIA, PRESUTTI, CAVA-  
LIERE, PISICCHIO, MAGGIONI, VINCENZI, CAMPAGNOLI,  
SAVINO, CAVIGLIASSO PAOLA, BOLDRIN, ZOPPI, BURO  
MARIA LUIGIA**

*Presentata il 4 agosto 1976*

### Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del reinserimento dei cittadini handicappati nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private è stato affrontato, nel nostro paese, con leggi di varia ispirazione ormai da diversi anni.

Generalmente, l'obiettivo fondamentale che il legislatore si è proposto di raggiungere con l'emanazione di queste leggi è stato quello di favorire l'autonomia economica e sociale a gruppi di cittadini che avevano bisogno di ottenere il reinserimento nella comunità lavorativa, quali unità attive, attraverso una occupazione che altrimenti sarebbe stata quanto mai problematica e difficile da trovare stante la manifesta loro posizione di netto svantaggio sul piano della normale ricerca del posto di lavoro.

Attualmente l'intera materia è regolata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità di assunzione obbligatoria presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private.

Tale normativa, tuttavia, se per un verso ha avuto il merito di coordinare in un unico testo l'insieme dei provvedimenti in materia, si è rivelata, per altro verso, insufficiente a soddisfare le esigenze lavorative dei destinatari della legge stessa.

Da più parti pertanto, è stata avvertita in termini di urgenza l'esigenza di una profonda riforma dell'attuale disciplina del collocamento obbligatorio, anche per i riflessi che la soluzione dei problemi di questo settore dell'impiego ha su tutta l'intera politica dell'occupazione nel nostro Paese.

Si ritiene opportuno, prima di illustrare i punti fondamentali della nuova normativa, accennare brevemente alle principali tappe della legislazione italiana in questo campo al fine anche di puntualizzare ed evidenziare meglio i contenuti ed i motivi dell'auspicata riforma.

Il primo provvedimento sull'assunzione obbligatoria coincide con l'emanazione del decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032, riguardante i mutilati ed invalidi di guerra,

integrato e modificato successivamente con le leggi 21 agosto 1921, n. 312, 3 giugno 1950, n. 357 e 5 marzo 1963, n. 367.

All'origine del provvedimento possiamo ricondurre motivi di ordine economico, morale e giuridico conseguenti alle vicende della prima guerra mondiale. Il *Bureau International du Travail*, infatti, indicò per primo, stante la scarsità di manodopera di quel tempo, la necessità di utilizzare i mutilati di guerra.

Considerazioni, poi, di ordine morale e patriottico portarono al consolidamento di un diritto di carattere positivo in virtù della valutazione, per molti aspetti giustificata, che il titolo morale della tutela per il cittadino che ha subito menomazioni difendendo la Patria, è diverso da quello di colui che è invalido per cause naturali o accidentali, di talché gli invalidi di guerra cronologicamente furono i primi a beneficiarne.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la legislazione sociale, in questo campo particolare, pur informandosi ai principi generali e specifici dettati dalla Carta costituzionale (diritto al lavoro, diritto all'assistenza sociale, diritto all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'avviamento professionale, alla parità della dignità sociale di tutti i cittadini) contenuti negli articoli 3, 4, 32 e 38, ha affrontato il tema dell'avviamento al lavoro preferenziale riprendendo schemi che storicamente ricalcavano impostazioni settoriali ponendoli in contrasto con i principi di globalità e omnicomprensività che la Costituzione intendeva, invece, affermare in questa materia.

Ne è derivato che alcuni gruppi di minorati sono stati riconosciuti come titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela, altri invece, possono solo vantare nei confronti dello Stato, un mero interesse alla riabilitazione e al recupero sociale, rimanendo così disattesa ogni prospettiva di globalità nell'ambito della programmazione e delle riforme strutturali.

Sulla base di questa impostazione ne è scaturita una legislazione frammentaria in favore di numerose categorie identificate e distinte volta per volta a seconda del tipo, delle circostanze e della causa di invalidità.

In tale contesto si inquadrano le numerose leggi emanate per il collocamento obbligatorio dei cittadini invalidi subito dopo la promulgazione della Costituzione, delle quali le più importanti sono: decreto legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 e legge 14 ottobre 1966, n. 851, per i mutilati ed invalidi del lavoro; legge 4 marzo 1952, n. 137 per i profughi; legge 24 febbraio 1953, n. 142, per gli invalidi per servizio; leggi 14 luglio 1957, n. 595, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155 e 11 aprile 1967, n. 231 per i privi della vista; legge 13 marzo 1958, n. 308, per i sordomuti; legge 13 marzo 1968, n. 365, per gli orfani e vedove di guerra; legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli orfani e vedove dei caduti per servizio e legge 5 gennaio 1953, n. 35, per gli ex tubercolotici.

L'approvazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, «disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» giunta al termine della quarta legislatura, aveva l'obiettivo di porre ordine e disciplinare in modo sistematico, organico ed uniforme l'intera materia del collocamento obbligatorio, con particolare riguardo alle modalità di avviamento al lavoro, alle condizioni e presupposti richiesti per coloro i quali ne avevano diritto, alle attività, ai compiti e funzioni degli organi preposti all'avviamento al lavoro, alla vigilanza e alle posizioni degli obbligati e degli aventi diritto.

La suddetta legge, che prende in considerazione dieci categorie di invalidi, affermò tre principi fondamentali:

1) un'aliquota impositiva unica per tutte le aziende pur se con differenti percentuali nella ripartizione tra le diverse categorie;

2) il cosiddetto principio dello «scorrimonto», secondo il quale in caso di mancanza di aspiranti appartenenti ad una determinata categoria, potevano subentrare invalidi appartenenti ad altre categorie;

3) l'individuazione di un unico organo per la gestione del collocamento, nel caso specifico gli uffici del lavoro e della massima occupazione, in cui sono rappresentati, attraverso i rispettivi enti, opere ed associazioni, gli aventi diritto ed i soggetti obbligati.

Sul piano funzionale normativo, tuttavia, la legge n. 482 del 1968 ha rivelato delle carenze.

Innanzitutto l'intervento sul piano operativo che la Commissione provinciale di collocamento avrebbe dovuto effettuare si è concretato in risultati di poco rilievo dal momento che le problematiche del settore venivano affrontate ad un livello alquanto

superficiale data l'inadeguatezza degli strumenti di intervento che la normativa offriva ad essa.

Altro genere di problemi evidenziato dalla legge in esame è costituito dalla eterogeneità dei criteri per la valutazione dei titoli (criterio della valutazione medica per gli invalidi civili, criterio di titolarità di un certo trattamento economico di invalidità per gli altri gruppi minorati).

Numerose lacune, inoltre, presenta la legge in ordine al meccanismo di assunzione, ai problemi relativi al processo di costituzione del rapporto di lavoro, in materia di esclusione e di esoneri, alla esiguità delle sanzioni nei confronti dei contravventori.

La tutela giuridica delle categorie protette, inoltre, così come prevista in funzione degli strumenti esperibili, non ha sortito risultati apprezzabili. Il ricorso al Consiglio di Stato (e attualmente ai tribunali amministrativi regionali) o in alternativa al Capo dello Stato non appare funzionale. Il primo sul piano della economicità (alto costo delle cause presso il Consiglio di Stato), il secondo sul piano della concretezza, per la difficoltà di accesso ad esso, dato il suo alto coefficiente di burocratizzazione nella prassi di espletamento.

In definitiva, dopo anni di applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, si possono trarre le seguenti conclusioni:

1) non sempre i datori di lavoro sono propensi all'assunzione di minorati, che viene interpretata dagli stessi come una forma di intervento assistenziale a favore di persone considerate improduttive;

2) il numero degli avviati al lavoro è di gran lunga inferiore al livello di assunzioni obbligatorie previste dalla legge su base percentuale;

3) il distorto convincimento da parte di tali categorie protette le quali considerano l'avviamento al lavoro come una forma di privilegio di classe snaturando la *ratio legis* che va appunto individuata nella semplice facilitazione di ricerca del posto di lavoro.

Al contempo, dall'esame delle risultanze statistiche in merito, è facile osservare quanto segue:

1) il numero degli appartenenti alla categoria degli invalidi ex militari di guerra va scemando rapidamente; la legge in argomento, invece, li tutela assegnando loro il 65 per cento dei posti riservati, rima-

nendo da suddividere il restante 35 per cento tra le altre categorie protette (invalidi civili, invalidi del lavoro e sordomuti);

2) l'assurdo incremento del numero degli invalidi civili, soprattutto nelle regioni dove la disoccupazione costituisce il male cronico del tessuto socio-economico, deve essere riguardato come il tentativo operato da una gran massa di cittadini di utilizzare la legge come un « meccanismo giuridico » per sfuggire al proprio *status* di disoccupato o di sottoccupato.

Nel corso dell'ultima legislatura si sono rese sempre più pressanti le istanze per una migliore ristrutturazione del collocamento obbligatorio. Lo dimostra il numero rilevante (circa 30) di proposte di legge, presentate da parlamentari, tendenti, attraverso idonee modifiche, a razionalizzare la normativa vigente.

Al fine di coordinare in modo corretto, armonico e ricettivo di tutte le istanze di modifica evidenziate durante il periodo di applicazione della legge n. 482 del 1968, la Commissione lavoro della Camera procedette alla costituzione di un Comitato ristretto, nella considerazione che in quella sede poteva essere meglio affrontato il non facile né semplice lavoro di comparazione dei testi attraverso un approfondimento serio dei punti di modifica comuni e di quelli diversi.

Il Comitato ristretto alla fine dei lavori, predispose un testo definitivo tenendo presenti i contenuti delle varie proposte di modifica. Tale testo approvato peraltro anche dalle forze sociali e dalle associazioni di categoria, fu presentato alla Commissione lavoro, la quale ne richiese la discussione in sede legislativa.

La crisi di Governo intervenuta agli inizi del corrente anno, purtroppo, portò all'interruzione dei lavori che furono ripresi, successivamente, alla formazione dell'ultimo governo della passata legislatura.

L'anticipato scioglimento delle Camere portò alla definitiva decadenza dell'*iter* parlamentare per l'approvazione della nuova legge, frustrando, in tal modo, le aspettative di coloro che ne attendevano finalmente l'approvazione.

Il presente progetto di legge, che rispecchia il testo unificato del citato Comitato tende, in linea di massima, ad eliminare le più evidenti sperequazioni ed incongruenze che l'attuazione della legge n. 482 del 1968 ha evidenziato. Le modifiche fon-

damentali portate nel nuovo documento sono:

1) l'ampliamento dell'arco delle categorie interessate ed una loro migliore individuazione (articoli 1 e 9);

2) una diversa distribuzione delle aliquote assegnate per le varie categorie di riservatari (articolo 10). Di particolare importanza è l'aumento dal 15 per cento al 20 per cento dell'aliquota prevista per gli invalidi del lavoro, rendendola più aderente all'odierna realtà sociale. È stata inoltre ridotta l'aliquota riservata agli invalidi di guerra e agli invalidi civili di guerra, categorie queste ormai in via di estinzione;

3) è stata inserita la possibilità di variare triennialmente le aliquote stesse sulla base delle modificazioni quantitative intervenute nel frattempo (articolo 36);

4) una più precisa normativa del trattamento di licenziamento (articolo 11);

5) l'inserimento dell'obbligo dell'assunzione anche per le aziende private ed enti pubblici con più di 25 dipendenti fino a 35 di un giovane lavoratore invalido o minorato di età non superiore a 26 anni, in modo da favorire così un maggior numero di invalidi (articolo 12);

6) nuove e più incisive disposizioni in materia di estinzione ed esoneri, decentrando tale compito alle Commissioni provinciali e regionali (articolo 14);

7) l'ampliamento della rappresentanza sindacale nella Commissione provinciale, offrendo così una maggiore possibilità di controllo ai lavoratori (articolo 21);

8) l'estensione dei compiti della Commissione provinciale (articolo 24);

9) la costituzione di una Commissione regionale con notevole snellimento burocratico nell'espletamento delle pratiche, precedentemente di competenza di un organo superiore (articolo 25);

10) l'obbligo rivolto a tutti i soggetti obbligati di inviare alle Associazioni provinciali di categoria ed alla sottocommissione centrale, per quanto di sua competenza, copia delle denunce semestrali che sono alla base del collocamento. Con questa disposizione si consentirà un controllo immediato e diretto della situazione occupazionale permettendo, inoltre, tutte quelle iniziative che le categorie interessate riterranno di porre a seconda delle varie situazioni riscontrate.

Nei particolari, poi, si illustrano i singoli articoli.

L'articolo 1 identifica i soggetti obbligati e gli aventi diritto all'assunzione obbligatoria.

A modifica della precedente normativa, detto articolo estende la tutela anche ai « soggetti le cui possibilità di acquisire una occupazione siano ridotte per una minorazione fisica, psichica o sensoriale di qualsiasi natura ed origine ».

Il secondo comma dell'articolo 1 specifica i casi in cui le disposizioni della legge non si applicano, elevando, in particolare, il limite di età (26° anno) nei confronti degli orfani e aumentando così il numero di protetti in questa categoria adeguando tale limite a quello disposto da altre disposizioni di legge analoghe (assegni familiari, servizio militare).

Gli articoli 2, 3 e 4 riguardanti rispettivamente invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio e gli invalidi del lavoro, sono rimasti invariati rispetto alla formulazione della vigente legge, essendo già le suddette categorie ben definite.

L'articolo 5 (invalidi civili), ampliando il contenuto della precedente normativa, include in questa categoria anche « i privi della vista divenuti tali per cause non riconducibili a fatto di guerra, di servizio o di lavoro », di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché coloro che siano affetti da minorazioni di carattere psichico non previste dalla legge n. 482 del 1968.

Con l'articolo 6, attribuendo alle unità sanitarie locali l'accertamento della natura della minorazione psichica o sensoriale e della possibilità di inserimento del soggetto in posti di lavoro protetto, si tende ad adeguare la normativa alle strutture previste dalla riforma sanitaria.

L'articolo 7, dopo aver definito la categoria dei privi della vista, ne disciplina il collocamento. Al fine anche di agevolare un maggior numero di appartenenti a questa categoria, in deroga ad altre leggi, si è elevato il limite di età portandolo a 55 anni.

L'articolo 8 definisce la categoria dei privi dell'udito che possono essere presi in considerazione dalla legge ai fini dell'avviamento obbligatorio precisandone il grado di menomazione massima (40 decibels) e lasciandone immutate le disposizioni per il collocamento rispetto alla legge n. 482 del 1968.

L'articolo 9 completa il quadro degli aventi diritto, a tutela dei quali la presente legge prescrive il collocamento obbligatorio prendendo in considerazione gli orfani e il coniuge superstite. Con l'articolo suddetto

si è inteso modificare il disposto dell'attuale normativa specificando singolarmente i vari casi in cui il beneficio del collocamento obbligatorio può trasferirsi agli orfani o al coniuge superstiti.

L'articolo 10 descrive le aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari cui devono fare riferimento le aziende private e le amministrazioni pubbliche nell'assunzione degli handicappati. È importante notare come siano state ridotte le aliquote spettanti alle categorie degli invalidi di guerra e degli invalidi civili di guerra, categorie queste in netta diminuzione, mentre invece sia stata elevata la percentuale riservata agli invalidi per lavoro. È stato inserito, inoltre, il principio della priorità dell'ordine dei riservatori al fine di superare quei conflitti tra categorie che spesso hanno reso inoperante la vigente legge.

L'articolo 11 (trattamento e licenziamento) ribadisce le norme del trattamento economico, giuridico e normativo della legge n. 482 del 1968 estendendo le stesse disposizioni ai minorati della vista e dell'udito.

L'articolo 12 si sofferma sugli obblighi prescritti alle aziende private ed enti pubblici economici. La presente legge conferma il principio contenuto nella normativa vigente secondo il quale le aziende private e pubbliche con più di 35 dipendenti sono tenute all'avviamento obbligatorio. Tuttavia, allo scopo di creare i presupposti per un maggior assorbimento di lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, si è inserito l'obbligo di assunzione, per le aziende con un organico da 25 a 35 dipendenti, di assumere un giovane lavoratore o minorato di età non superiore a 26 anni iscritto negli elenchi. Tale norma, oltre che ad inquadrarsi nel più ampio ed attuale problema della disoccupazione giovanile, tiene conto delle considerazioni di ordine economico a proposito della difficile situazione in cui versano le piccole aziende nel nostro Paese, limitando l'obbligo ad una sola unità e accordando la facoltà della richiesta nominativa.

Al fine, inoltre, di sanare sperequazioni evidenziatesi con la normativa vigente, è stato disposto il riassorbimento delle unità invalidatesi nei casi in cui le aziende cui appartengono dette unità esercitano particolari attività che espongono i dipendenti a contrarre malattie professionali o al rischio di infortuni.

L'ultimo comma del suddetto articolo è stato dettato da motivi di chiarezza, restan-

do fermo lo scopo che si vuole così ottenere e cioè quello di evitare che una azienda dislocata in diverse province, possa fittiziamente suddividersi in più unità dipendenti, ciascuna con un organico inferiore al minimo per eludere la legge.

L'articolo 13 impartisce le disposizioni per l'assunzione obbligatoria da parte degli enti pubblici con più di 35 dipendenti, indicandone le percentuali distintamente per ogni ruolo, rispettando nella ripartizione dei posti tra le singole categorie le percentuali e l'ordine attribuiti alle categorie stesse.

Per evitare, inoltre, disparità di trattamento tra gli appartenenti alle categorie protette si reputa opportuno estendere la elevazione a 55 anni del limite di età anche nei confronti dei riservatori che partecipano ai concorsi di ammissione nelle carriere direttive e di concetto od equiparate. Ciò in armonia anche con il più recente indirizzo giurisprudenziale dei tribunali amministrativi regionali. È superfluo aggiungere che la definizione in via legislativa dell'elevazione del limite di età nei riguardi degli aventi titolo eviterà la proposizione di numerosi ricorsi in sede giurisdizionale.

L'articolo 14 (esclusioni ed esoneri) indica le imprese esonerate dall'obbligo della assunzione, tenuto conto della particolare attività espletata dalle aziende stesse.

Di particolare importanza il comma che esclude dall'obbligo di assumere invalidi, durante il trattamento di Cassa integrazione guadagni, i datori di lavoro i cui dipendenti percepiscono il trattamento di integrazione salariale straordinario, limitando, tuttavia, l'esclusione al numero dei lavoratori sospesi dal lavoro.

Altra fondamentale innovazione rispetto all'attuale norma, e che toglie ogni dubbio in materia di esoneri, riguarda la tassativa elencazione delle imprese che si trovino in speciali condizioni a causa della particolare natura e modalità dell'attività lavorativa.

Gli articoli 15, 16 e 17 specificano gli organi che decidono sulle domande di esonero da parte delle aziende che lo richiedono. In particolare la presente legge è stata adeguata a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1199, in materia di ricorsi.

L'articolo 18 dispone la decadenza degli esoneri già concessi ai privati datori di lavoro con la normativa vigente.

L'inserimento dell'articolo 19 (lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione

clinica da affezione tubercolare), con il quale i sanatori e le case di cura per tubercolotici hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari già indicati nella presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare ha lo scopo di facilitare il reinserimento di un maggior numero di soggetti particolarmente colpiti che troverebbero difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Una tutela più incisiva nei confronti dei minorati è stata adottata con la disposizione dell'articolo 20 che tratta delle remore di carattere giuridico poste a difesa dell'obbligatorietà delle assunzioni previste dalla legge.

Con l'articolo 21 si istituisce, quale organo del collocamento obbligatorio, la Commissione provinciale.

Rispetto alla legge n. 482 del 1968 è stato aumentato da 3 a 5 il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno alla Commissione. Ciò al fine di attuare più concretamente il principio di una maggiore partecipazione dei destinatari della normativa.

Sono stati inoltre precisati tassativamente le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie interessate.

L'articolo 22, di nuova istituzione, stabilisce i criteri fondamentali della disciplina dell'avviamento al lavoro. In esso sono elencati i casi di richiesta nominativi al fine di evitare quelle disparità di trattamento verificatesi durante l'applicazione della legge n. 482 del 1968.

Sono fissate preferenze all'avviamento per quegli handicappati che hanno frequentato corsi di addestramento professionale, ciò per stimolare gli invalidi a partecipare a quel trattamento postinfortunistico che consentirà di riaffrontare l'ambiente di lavoro con una qualifica più consona allo stato di minorazione acquisito.

La disposizione inoltre assegna termini perentori (120 giorni) alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici per coprire i posti resisi vacanti.

L'articolo 23 prende in considerazione il problema della riqualificazione dell'invalido come ricerca e focalizzazione di iniziative inlese a consentire i processi di inserimento, aggiornamento, qualificazione ed adattamento al lavoro dell'invalido, sia nell'ambito aziendale, sia per il tramite della formazione professionale, la cui competenza è devoluta alla regione.

Con l'articolo 24 è stata apportata una innovazione fondamentale ai fini del funzionamento della disciplina del collocamento obbligatorio. Sono stati infatti assegnati alla Commissione provinciale, oltre a quelli che già fissava la legge n. 482 del 1968, nuovi compiti quali l'esame delle denunce semestrali, la richiesta dell'accertamento dell'idoneità fisica dell'invalido che domanda di essere iscritto negli appositi elenchi, la competenza a decidere circa le iscrizioni degli aspiranti in caso di insufficiente o inadeguata documentazione, ecc.

Con l'articolo 25 è stata costituita la Commissione regionale per il collocamento obbligatorio al fine di snellire le procedure riguardanti tutta la materia, nell'ambito regionale.

Detta Commissione, di composizione analoga a quella provinciale, oltre che attuare compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale intesa a conseguire la massima occupazione degli invalidi, ha competenza circa la definizione dei ricorsi e delle delibere della Commissione in materia di esonero.

L'attività della Commissione regionale, inoltre, si concreta nella realizzazione di un interscambio di rapporti con l'ente regione sulle materie attinenti i problemi degli invalidi e minorati (sanità, formazione professionale).

L'articolo 26 stabilisce i criteri per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali. A tal proposito, al fine di rendere maggiormente operativa l'attività delle Commissioni, si è stabilito un diverso criterio per la validità delle deliberazioni adottate dall'organo collegiale e cioè quello della maggioranza dei presenti.

Con l'articolo 27 sono stati ristrutturati i compiti della sottocommissione centrale istituita presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1949, n. 264.

A tale organo, tra l'altro, è attribuito il compito di autorizzare i privati datori di lavoro che svolgono attività in più province, a fruire della compensazione territoriale nonché quello di decidere, in seconda e definitiva istanza, i ricorsi presentati dalle aziende aventi sede in più regioni.

Con l'articolo 28 si dispone che le graduatorie degli iscritti nei singoli elenchi siano predisposte dall'ufficio provinciale del lavoro con gli stessi criteri previsti dalle norme sul collocamento ordinario. Costituisce titolo di preferenza nella posizione di

graduatoria la qualificazione conseguita dai mutilati ed invalidi con la frequenza di appositi corsi di formazione professionale.

L'articolo 29 istituisce gli elenchi per le categorie di riservatari con le modalità di iscrizione agli stessi.

L'articolo 30 che tratta degli accertamenti sanitari, demanda il compito di effettuarli ad un organo collegiale medico che fa capo al medico provinciale in attesa delle istituende unità sanitarie. Detto articolo vieta, inoltre, al datore di lavoro di accertare direttamente la idoneità psico-fisica dell'invalido.

Gli articoli 31 e 32 prevedono le procedure a carico dei datori di lavoro (aziende private ed enti pubblici) in materia di denunce semestrali riflettenti la situazione del personale dipendente. Tali denunce hanno, tra l'altro, lo scopo di accertare la osservanza o meno degli obblighi riguardanti l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette e tendono a rendere più efficace l'attuazione della legge.

L'articolo 33 provvede ad adeguare la misura delle sanzioni penali per i privati datori di lavoro che contravvengano alle norme sul collocamento obbligatorio.

L'articolo 34 riguarda la definizione delle contravvenzioni apportando sostanziali modifiche alla normativa in atto.

L'articolo 35 devolve le ammende alle associazioni, opere ed enti che perseguono scopi di rieducazione professionale degli invalidi.

L'articolo 36 delega il potere esecutivo per rivedere le aliquote percentuali per la ripartizione dei posti riservati, a scadenza triennale. La norma tende a rendere più facile il collocamento degli invalidi e degli altri aventi diritto.

L'articolo 37 conferma la vigente normativa in materia di vigilanza affidando la stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 38 dispone circa la copertura finanziaria per il funzionamento delle Commissioni, spese generali e di esercizio ponendo l'onere a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 39 detta disposizioni transitorie per gli invalidi e gli aventi diritto già assunti dai pubblici e privati datori di lavoro.

Per quanto riguarda i profughi l'articolo 40 adegua le disposizioni alla normativa successiva al 1968 emanata in favore della categoria.

L'articolo 41 prevede la possibilità di emanare norme regolamentari in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge.

Gli articoli 42 e 43 abrogano la legge 2 aprile 1968, n. 482 e le disposizioni incompatibili con la presente norma.

Alla luce di quanto esposto si confida nella certezza che la presente proposta di legge venga esaminata ed approvata, tenuto conto dell'interesse e delle aspettative delle categorie protette e di tutta la comunità nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## ART. 1.

*(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).*

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso i privati datori di lavoro e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, comunali e provinciali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici e gli istituti soggetti a vigilanza governativa o della Banca d'Italia — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi della vista e dell'udito, degli orfani e coniuge superstite dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, degli ex tubercolotici, dei profughi nonché dei soggetti le cui possibilità di acquisire una occupazione siano effettivamente ridotte per una minorazione fisica, psichica o sensoriale di qualsiasi natura ed origine.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nei confronti del coniuge superstite allorché sia passato a nuove nozze, nei confronti degli orfani che abbiano superato il 26° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

## ART. 2.

*(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che — non militari — siano divenuti



inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto legislativo 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

#### ART. 3.

*(Invalidi per servizio).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali o istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma dell'articolo 2, con le eccezioni ivi citate.

#### ART. 4.

*(Invalidi del lavoro).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

#### ART. 5.

*(Invalidi civili).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano

affetti da minorazioni fisiche che ne riducono la capacità di lavoro in misura non inferiore al 40 per cento, compresi i dimessi da istituti e luoghi di cura per guarigione clinica da affezioni di natura tubercolare, nonché, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i privi della vista divenuti tali per cause non riconducibili a fatto di guerra, di servizio o di lavoro che non abbiano conseguito la qualificazione di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista ovvero le diverse qualificazioni professionali speciali di cui al successivo articolo 7 e che aspirino ad una occupazione confacente alle loro ridotte capacità lavorative.

Sono inoltre considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni di carattere psichico; per tale categoria viene redatto un apposito elenco e riservata una apposita aliquota nell'articolo 10 della presente legge e si provvederà con l'assunzione dei predetti minorati in posti di lavoro protetto.

In sede di accertamento sanitario di cui al successivo articolo 30 devono essere indicate la natura specifica dell'invalidità e la esatta percentuale di minorazione dell'invalido.

#### ART. 6.

La natura della minorazione psichica o sensoriale nonché la possibilità di inserimento del soggetto in posti di lavoro protetto dovrà essere certificata dalle competenti unità sanitarie locali di cui al successivo articolo.

In attesa dell'istituzione delle unità sanitarie locali, l'accertamento sanitario di cui al comma precedente è effettuato ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

#### ART. 7.

*(Privi della vista).*

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni e 21 luglio

1961, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il limite massimo di età per l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista è fissato al compimento del 55° anno.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.

#### ART. 8.

*(Privi dell'udito).*

Agli effetti della presente legge sono considerati privi dell'udito coloro che sono colpiti da sordità totale dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio fonetico nonché coloro che siano colpiti, successivamente all'apprendimento del linguaggio fonetico, da sordità bilaterale assoluta o con residuo uditivo non superiore a 40 decibel.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei minorati di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni della presente legge. Per coloro che siano colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio, restano, altresì, ferme le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

#### ART. 9.

*(Orfani e coniuge superstite).*

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, il coniuge superstite ovvero gli orfani di coloro che siano caduti in guerra, per fatto di guerra o per lavoro o per servizio ovvero

a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni e delle infermità che diedero luogo al trattamento di pensioni di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto al coniuge superstite anche quando il matrimonio sia posteriore all'evento che ha prodotto l'inabilità.

Il beneficio del collocamento obbligatorio si trasferisce all'altro coniuge o ai figli di coloro che siano divenuti permanentemente incollocabili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e che non esercitino alcuna attività lavorativa.

Hanno infine diritto al collocamento obbligatorio il coniuge o i figli di coloro che siano morti ovvero siano divenuti totalmente e permanentemente inabili per fatto violento subito in occasione di attività lavorativa subordinata.

La qualifica di orfano e di orfano equiparato è attribuita ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, affiliati ed adottivi. Tale qualifica spetta anche se il concepimento, il riconoscimento, l'affiliazione, l'adozione siano posteriori al fatto che ha prodotto l'inabilità.

Possono iscriversi negli elenchi di cui al successivo articolo 29, ai fini del beneficio di cui ai commi che precedono, gli orfani e gli orfani equiparati che siano divenuti tali prima del compimento del 21° anno di età.

#### ART. 10.

*(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari).*

L'aliquota complessiva da riservarsi da parte dei privati datori di lavoro e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni previste dalla presente legge è ripartita per le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti e col seguente ordine prioritario:

invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio . . .	30 %
invalidi del lavoro . . . . .	20 %
minorati psichici e mentali . . . . .	10 %
invalidi civili privi della vista . . . . .	5 %
minorati dell'udito . . . . .	5 %
orfani e coniuge superstite dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per lavoro e per servizio . . . . .	15 %
invalidi civili . . . . .	15 %

La percentuale riservata ai privi dell'udito si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con oltre 50 dipendenti.

Rimangono in vigore le norme concernenti l'assunzione dei minorati della vista nelle mansioni di centralinista telefonico o di massaggiatore o massofisioterapista le quali si applicano anche quando le aziende o le amministrazioni hanno coperto le percentuali fissate per le altre categorie di invalidi.

In mancanza di diretti beneficiari ovvero nei casi in cui i diretti beneficiari rifiutino l'avviamento, subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie seguendo *ab initio* l'ordine con cui tali categorie sono indicate nel primo comma del presente articolo.

#### ART. 11.

(*Trattamento, licenziamento*).

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per fatto di guerra, per servizio e per lavoro, ai minorati della vista e dell'udito.

I mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati, oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, quando sia accertata la totale inabilità o la perdita di ogni capacità lavorativa od un aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento previsto dal precedente comma è effettuato dagli organi sanitari di cui all'articolo 30, su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro.

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima oc-

cupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato o dimissionario con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

## TITOLO II

### SOGGETTI OBBLIGATI

#### ART. 12.

*(Aziende private ed enti pubblici economici).*

I privati datori di lavoro, gli enti pubblici ed economici e le società a partecipazione statale, regionale, provinciale e comunale, anche se ordinate secondo le norme del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, con più di 35 dipendenti sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio.

Le frazioni superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

I soggetti obbligati con più di 25 dipendenti e fino a 35, sono tenuti ad assumere, con facoltà di richiesta nominativa, un giovane lavoratore invalido o minorato, di età non superiore a 26 anni, appartenente ad una delle categorie menzionate al primo comma ed iscritto negli elenchi di cui al successivo articolo 29.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo saranno riservati ai mutilati ed invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinematografi, sale di concerto, eccetera), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe, nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza, quarta della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e, per le altre categorie ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 10 della presente legge, nonché in misura proporzionale all'entità numerica dei dipendenti validi appartenenti alle categorie impiegatizia ed operaia.

Agli effetti del collocamento obbligatorio non sono computabili fra i dipendenti del datore di lavoro gli apprendisti e gli appartenenti alle categorie protette già obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai ed impiegati che ne siano soci.

Le aziende che esercitano particolari attività che espongono i dipendenti a contrarre malattie professionali ovvero al rischio di infortunio, secondo la normativa vigente in materia, da determinarsi con apposito decreto ministeriale, possono ricomprendere nella percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 10, le unità invalidatesi, in costanza del rapporto di lavoro nella stessa azienda per infortunio o malattia professionale e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa, certificata dall'INAIL, non inferiore ad un terzo.

Nel caso di aziende con più sedi o stabilimenti dislocati in diverse province, ai fini dell'osservanza della presente legge, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti.

#### ART. 13.

*(Enti pubblici).*

Le Amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con più di trentacinque dipendenti sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti in organico o al contingente numerico in caso di mancanza dell'organico nella seguente misura:

- a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo;
- b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
- c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 10 della presente legge.

Nei concorsi per l'assunzione a posti delle carriere direttive e di concetto o parificate, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti in organico; a parità di punteggio valgono le precedenza stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Nei confronti dei suddetti riservatari si applica l'elevazione ad anni 55.

Per le assunzioni presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali o provinciali o comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici in genere e gli istituti soggetti a vigilanza governativa si prescinde dallo stato di disoccupazione.

#### ART. 14.

*(Esclusioni, esoneri).*

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, nonché le aziende private che svolgono attività di trasporto in genere, non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

- a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
- b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
- c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporti in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, flovie, funicolari e funivie.

I datori di lavoro i cui dipendenti percepiscano il trattamento di integrazione salariale straordinario sono esclusi dall'obbligo



di assumere i soggetti protetti dalla presente legge per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, limitatamente al numero dei lavoratori sospesi dal lavoro.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie di ciechi o sordomuti presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che, in sostituzione di invalidi, provvedano ad assumere il coniuge superstite o gli orfani delle varie categorie. La mancata assunzione del coniuge superstite o degli orfani comporta la decadenza dall'esonero.

Rientrano tassativamente nelle speciali condizioni di cui al comma precedente:

- 1) la pericolosità dell'ambiente e delle lavorazioni;
- 2) la nocività delle sostanze impiegate;
- 3) la gravosità delle mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
- 4) la particolare natura e modalità dell'attività di aziende che occupano prevalentemente personale femminile;
- 5) la particolare attività di natura eccezionale, come il lavoro nelle miniere, cave e torbiere.

La domanda di parziale esonero, debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale. La domanda sospende l'obbligo di assunzione di invalidi nei limiti dell'aliquota percentuale di esonero richiesto nella misura massima prevista dalla tabella allegata che può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulle domande di esonero decidono rispettivamente: la commissione provinciale, quando la domanda si riferisca ad una o più unità produttive aventi sede nella stessa provincia; la commissione regionale, quando la domanda si riferisca a più unità produttive aventi sede nella stessa regione; la sotto-commissione centrale, quando la domanda si

riferisca a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

**ART. 15.**

La commissione provinciale decide sulla domanda dopo aver acquisito il parere dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Detto parere deve pervenire alla commissione entro e non oltre il ventesimo giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta all'Ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della commissione provinciale l'azienda può ricorrere alla commissione regionale di cui all'articolo 25, per il collocamento obbligatorio competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la commissione regionale può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della commissione regionale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La commissione regionale deve riesaminare la delibera di cui al comma precedente entro trenta giorni. Fino alla scadenza di tale termine è interrotto il termine per la impugnativa in via gerarchica del provvedimento della commissione provinciale.

Trascorso tale termine, ove il provvedimento sia stato riesaminato dalla commissione regionale, avverso la decisione di quest'ultima è ammesso ricorso alla sotto-commissione centrale. In caso di mancato riesame il ricorso gerarchico contro il provvedimento della commissione provinciale deve essere presentato alla commissione regionale.

**ART. 16.**

La commissione regionale decide sulla domanda dopo aver acquisito i pareri degli Ispettorati del lavoro competenti per terri-

torio. Detti pareri devono pervenire alla commissione entro e non oltre il 20° giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta agli Ispettorati del lavoro.

Contro la decisione della commissione regionale l'azienda può ricorrere alla sottocommissione centrale entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la sottocommissione centrale può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato regionale del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della sottocommissione centrale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La sottocommissione centrale deve riesaminare la delibera di cui al comma precedente entro 30 giorni. Fino alla scadenza di tale termine è interrotto il termine per l'impugnativa in via gerarchica del provvedimento della commissione regionale.

Trascorso tale termine, ove il provvedimento sia stato riesaminato dalla sottocommissione centrale, avverso la decisione di quest'ultima è ammesso ricorso in via di opposizione alla medesima sottocommissione centrale. In caso di mancato riesame il ricorso gerarchico contro il provvedimento della commissione regionale deve essere presentato alla sottocommissione centrale.

#### ART. 17.

La sottocommissione centrale decide sulla domanda dopo aver acquisito i pareri degli Ispettorati regionali del lavoro competenti per territorio. Detti pareri devono pervenire alla sottocommissione entro e non oltre il 20° giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta all'Ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della sottocommissione centrale l'azienda può ricorrere in via di opposizione alla medesima sottocommissione entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la sottocommissione centrale può avvalersi della collaborazione degli Ispettorati regionali del

lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della sottocommissione centrale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 18.

*(Decadenza degli esonerati).*

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli esonerati già concessi a privati datori di lavoro si considerano decaduti se superiori ai limiti massimi di cui al precedente articolo 14.

Sono altresì scadute le opzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

ART. 19.

*(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare).*

I sanatori e le case di cura per tubercolotici, siano essi enti pubblici ovvero gestiti da enti pubblici o da privati, hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

ART. 20.

*(Esecutorietà ed impugnativa dei provvedimenti amministrativi).*

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei posti di riserva spettanti agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della presente legge.

Ove tali posti di riserva, previsti per l'assunzione senza concorso non siano stati

ancora ricoperti, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla preventiva assunzione senza concorso degli invalidi e degli altri aventi diritto.

Sarà negata altresì l'esecutività e la registrazione delle delibere per la sistemazione in ruolo del personale avventizio nel caso non sia interamente coperta la percentuale di invalidi e degli altri aventi diritto nei posti di ruolo.

I provvedimenti non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia dai singoli beneficiari, iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 29.

Tutti gli atti relativi alle impugnazioni di cui al comma precedente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o bollo.

### TITOLO III

#### MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO

##### ART. 21.

*(Organi del collocamento -  
Commissione provinciale).*

Il servizio del collocamento è effettuato dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si devono attenere alle graduatorie ed ai criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui al successivo articolo, istituita in ogni provincia presso la sede dell'Ufficio stesso. Essa è composta: 1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che la presiede; 2) da un rappresentante designato da ciascuno degli enti ed associazioni di cui al comma seguente; 3) da cinque rappresentanti dei lavoratori e da cinque dei datori di lavoro di cui almeno uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 4) da un ispettore del lavoro. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

Gli enti ed associazioni di cui al comma precedente sono: l'Associazione nazionale orfani di guerra, l'Associazione nazionale

vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, l'Associazione nazionale invalidi di guerra, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Ente nazionale protezione assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi, l'Associazione nazionale famiglie disperse in guerra, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro per un periodo di tre anni.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione è convocata su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

#### ART. 22.

*(Disciplina dell'avviamento al lavoro).*

Le richieste per la copertura dei costi carenti devono essere numeriche distinte per sesso o per categorie di riservatari; le denunce semestrali di cui all'articolo 31 valgono come richieste secondo le modalità previste dall'articolo 31.

La richiesta nominativa è ammessa:

- a) per i componenti il nucleo familiare del datore di lavoro;
- b) per il personale avente funzioni direttive;
- c) per il personale di concetto;
- d) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli uffici, dei cantieri o comunque di beni;
- e) per i lavoratori in possesso delle qualificazioni e specializzazioni di cui all'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- f) per i lavoratori che hanno frequentato corsi finalizzati all'avviamento presso aziende private, eventualmente disponibili negli elenchi di cui all'articolo 28 della presente legge.

Ai fini dell'avviamento al lavoro saranno preferiti gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 10 che hanno frequentato corsi di addestramento professionale, cicli di rieducazione sociale istituiti dalle Regioni.

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1

della presente legge devono coprire i posti vacanti nei ruoli delle carriere esecutiva, ausiliaria o equipollenti, ed operaia e nel contingente numerico in caso di mancanza dell'organico nelle misure percentuali stabilite dall'articolo 10 entro 120 giorni dal verificarsi delle vacanze.

ART. 23.

Le aziende, le quali intendano istituire, a loro carico, corsi aziendali di recupero ed adattamento per giovani beneficiari di età non superiore ad anni 26, debbono farne richiesta alla competente commissione provinciale, la quale, vagliata la validità dell'iniziativa, autorizza l'Ufficio ad effettuare, in collaborazione con l'azienda, in base alle minorazioni degli aspiranti e a criteri attitudinali, la preselezione per l'avviamento.

Durante il periodo di svolgimento dei corsi della durata massima di sei mesi, gli oneri sociali verranno posti a carico dello Stato.

I giovani lavoratori, che alla fine del corso avranno superato le prove finali a giudizio di una commissione formata da un ispettore del lavoro che la presiede, da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante dei lavoratori designato dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, verrà attribuita la qualifica professionale conseguita. Gli altri saranno mantenuti in servizio con la qualifica di avviamento.

ART. 24.

*(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio).*

La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio svolge nell'ambito della propria circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) esamina le denunce semestrali di cui al successivo articolo 31 e fissa i criteri di avviamento dei beneficiari;

b) approva le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 29;

c) può chiedere che sia accertata, ai sensi del successivo articolo 30, la idoneità fisica dell'invalido che chiede l'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 29;

d) decide circa le iscrizioni degli aspiranti in caso di insufficiente o di inidonea documentazione relativamente alla qualifica ed alle attitudini professionali di cui al successivo articolo 29;

e) approva l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

f) decide, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 10 della presente legge;

g) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie, presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decide per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

h) delibera sulle richieste di esonero delle assunzioni degli invalidi presentate dall'azienda a norma dell'articolo 14;

i) esprime parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti secondo le modalità di cui all'articolo 34;

l) esprime pareri sulle richieste di esonero pervenute dalle altre commissioni provinciali a mente dell'articolo 14;

m) esprime pareri sulle richieste di compensazione territoriale presentate dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 della presente legge;

n) tutte le altre funzioni che sono ad esse demandate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In seno alla commissione provinciale può essere istituita una speciale sottocommissione cui sono affidati i seguenti compiti:

a) collaborare con l'Ufficio provinciale del lavoro nell'espletamento delle funzioni connesse con il collocamento degli invalidi e dei mutilati allo scopo di orientare i soggetti menomati verso le qualificazioni o riqualificazioni più idonee in relazione sia alle minorazioni di cui sono portatori ed alle loro aspirazioni, che alle esigenze delle locali strutture economiche;

b) accerta la qualifica professionale degli invalidi e dei mutilati, in relazione alle loro minorazioni ed attitudini lavorative;

c) fornire alla commissione regionale per collocamento obbligatorio ogni utile elemento per l'attuazione di quanto previsto al punto d) dell'articolo 25.



Tale sottocommissione, presieduta dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, può essere integrata da un operatore promozionale, da un medico specializzato in medicina del lavoro, da uno psicologo e da un assistente sociale.

ART. 25.

*(Commissione regionale per il collocamento obbligatorio).*

È istituita in ogni capoluogo di regione, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione regionale per il collocamento obbligatorio, composta: 1) dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro (o da un suo delegato) che la presiede; 2) da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti ed associazioni di cui all'articolo 21, secondo comma della presente legge; 3) da cinque rappresentanti dei lavoratori e da cinque dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 4) da un ispettore del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e durano in carica tre anni.

La commissione regionale:

a) decide sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nella stessa regione;

b) riesamina le delibere della commissione provinciale adottate in materia di esoneri in difformità del parere espresso dall'Ispettorato del lavoro;

c) decide in seconda e definitiva istanza i ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati in materia di esonero;

d) instaura rapporti con l'ente regione per quanto attiene alle materie ad esso delegate, in specie la sanità e la formazione professionale;

e) attua propositi di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale dirette a conseguire la massima occupazione degli invalidi;

f) decide sui ricorsi presentati dai soggetti tutelati dalla presente legge avverso il diniego di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 29, nonché sui ricorsi avverso

le decisioni delle Commissioni provinciali di cui al punto *d*) dell'articolo 24;

*g*) decide nell'ambito regionale in merito alla ripartizione dei posti da coprire nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 12.

La Commissione regionale inoltre, considerato in ogni singola provincia il numero degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, previo parere delle Commissioni provinciali delle province interessate, autorizzare, su loro documentata richiesta, i datori di lavoro privati aventi più unità produttive in province diverse della stessa regione ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati ed invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto portando la eccedenza a compenso del minor numero dei mutilati ed invalidi e degli altri aventi diritto assunti nelle altre province.

Ai servizi della Commissione provinciale e della Commissione regionale si provvede per mezzo dei rispettivi uffici del lavoro.

ART. 26.

*(Validità per le deliberazioni degli organi collegiali).*

Le deliberazioni degli organi collegiali previste dalla presente legge sono valide se adottate con la sola maggioranza dei membri intervenuti nella assemblea purché nell'assemblea stessa siano presenti almeno un rappresentante di una delle organizzazioni di categoria, un rappresentante di un'associazione sindacale dei lavoratori ed un rappresentante di un'associazione sindacale dei datori di lavoro.

ART. 27.

*(Sottocommissione centrale).*

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta: 1) dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede; 2) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori facenti parte della predetta commissione centrale; 3) da un rappresentante di ciascuna delle

opere, enti e associazioni a carattere nazionale previste dal secondo comma dell'articolo 21 della presente legge.

La Sottocommissione:

1) esprime pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio;

2) decide sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse;

3) riesamina le delibere della Commissione regionale adottate in materia di esoneri in difformità dei pareri espressi dagli Ispettorati regionali del lavoro;

4) decide sui ricorsi presentati dalle aziende aventi sedi in più regioni contro i provvedimenti emanati dalla Commissione provinciale in materia di esoneri dall'obbligo dell'assunzione di cui all'articolo 14 della presente legge;

5) decide in seconda e definitiva istanza i ricorsi in opposizione delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati dalla Sottocommissione stessa in materia di esoneri;

6) decide nell'ambito nazionale in merito alla ripartizione dei posti da coprire nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 12 e nei casi di aziende aventi unità produttive in regioni diverse.

La sottocommissione, inoltre, considerato in ogni singola provincia il numero degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, previo parere delle commissioni provinciali delle province interessate, autorizzare, su loro documentata richiesta, i datori di lavoro privati che esercitano in più province ad assumere nella provincia o nelle province specificate nella domanda stessa, un numero di mutilati ed invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero degli invalidi e degli altri aventi diritto assunti nelle altre province.

I provvedimenti adottati dalla Sottocommissione centrale in materia di compensazioni territoriali sono definitivi.

#### ART. 28.

*(Graduatorie).*

Le graduatorie degli iscritti nei singoli elenchi sono predisposte dall'Ufficio provinciale del lavoro in base ai criteri previsti

dalle norme sul collocamento ordinario e, comunque, dovrà essere considerata titolo di preferenza nella posizione di graduatoria la qualificazione o riqualificazione conseguita dai mutilati e dagli invalidi attraverso la frequenza di appositi cicli di formazione professionale, ovvero la qualificazione già posseduta e ritenuta ancora idonea dalla speciale sottocommissione di cui al precedente articolo 19, che ne rilascia apposita dichiarazione, in relazione alla occupazione cui gli stessi mutilati ed invalidi aspirano.

ART. 29.

(*Elenchi*).

Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, di quelli colpiti da minorazioni di carattere psichico e delle facoltà sensoriali e da irregolarità psichiche e privi della vista e del coniuge e degli orfani dei caduti di guerra, del lavoro o per servizio che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative. Gli enti ed associazioni di cui al secondo comma dell'articolo 21 della presente legge possono prendere visione dei rispettivi elenchi.

La richiesta di iscrizione deve essere corredata della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, hanno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative professionali del richiedente, anche in relazione all'occupazione cui aspira, e, per coloro che hanno menomazioni fisiche e psichiche, una dichiarazione gratuitamente rilasciata dall'ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A), annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 468, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

I beneficiari menzionati all'ultimo comma dell'articolo 13 saranno iscritti in appositi elenchi.

## ART. 30.

(Accertamento sanitario).

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare, nonché la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.

Tale accertamento è effettuato dall'unità sanitaria locale.

In attesa dell'istituzione delle unità sanitarie locali l'accertamento sanitario è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto: 1) dal medico provinciale, che lo presiede; 2) da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro; 3) da un medico designato dalle associazioni, opere od enti di cui al secondo comma dell'articolo 21 della presente legge. Le funzioni di segretario del collegio medico di cui al comma precedente sono svolte da un impiegato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità psicofisica dell'invalido.

Lo stesso collegio medico di cui al terzo comma del presente articolo decide, in attesa della istituzione delle unità sanitarie locali, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, sostituito dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

ART. 31.

*(Denunce delle aziende private).*

Tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 22 sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimento, suddivisi per impiegati ed operai, per sesso e per qualifica, nonché il numero complessivo dei dipendenti e di quelli delle categorie protette addetti a posti di fiducia, attesa e custodia come dal secondo comma dell'articolo 12;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto assunti obbligatoriamente che si trovano alle loro dipendenze precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza;

c) l'indicazione nominativa degli invalidi del lavoro di cui all'articolo 12, penultimo comma, allegando la relativa certificazione INAIL;

d) l'indicazione delle esigenze di manodopera qualificata che potranno essere prese in considerazione dalla Commissione provinciale del collocamento obbligatorio.

La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, esaminate le domande e rilevate eventuali carenze, trasmette gli atti all'Ufficio provinciale del lavoro per l'avviamento degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 22, primo comma.

Le aziende che hanno una o più unità produttive in una sola provincia devono fare le denunce di cui al presente articolo alla competente commissione provinciale. Le aziende che hanno più unità produttive in province diverse della stessa regione devono fare le denunce alla Commissione regionale ed alle singole Commissioni provinciali competenti. Le aziende che hanno più unità produttive in regioni diverse devono fare le denunce alla sottocommissione centrale ed alle singole commissioni provinciali competenti.

Le aziende private con stabilimenti in più province, autorizzate alla compensazione territoriale, sono, altresì, tenute a presen-

tare denunce semestrali complessive, nelle scadenze e con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, alla sottocommissione centrale di cui all'articolo 27 che precede. Le Commissioni provinciali sono tenute a trasmettere un esemplare delle denunce semestrali ai competenti uffici provinciali del lavoro. La sottocommissione centrale è tenuta a trasmettere copia delle denunce complessive alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le associazioni e gli enti di cui al secondo comma dell'articolo 21 della presente legge possono prendere visione delle denunce presentate.

#### ART. 32.

##### *(Denunce degli enti pubblici).*

Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e le amministrazioni regionali sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 27, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti, di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione il numero dei dipendenti in servizio assunti obbligatoriamente, corredato da un elenco nominativo degli stessi.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti e l'elenco di cui sopra alla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio e alla Commissione regionale delle circoscrizioni territoriali in cui operano ed entro i termini predetti. Le associazioni e gli enti di cui al secondo comma dell'articolo 21 della presente legge possono prendere visione dei progetti e degli elenchi presentati.

La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche, di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi sede in più province.

Nel caso di mancato invio del prospetto di cui al secondo comma, da parte degli enti pubblici locali od in caso di non avvenuta assunzione, da parte degli enti medesimi degli invalidi e degli altri aventi diritto nelle carriere esecutiva, ausiliaria ed operaia o nel contingente numerico in mancanza dell'organico, nelle aliquote percentuali stabilite e nel termine di 120 giorni

dal verificarsi delle vacanze, l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, chiesti i chiarimenti agli enti suddetti sui motivi della mancata denuncia o assunzione e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, senza che abbia ricevuto riscontro o le delucidazioni fornite non siano valide a giustificare l'inadempienza, denuncia tale comportamento all'autorità giudiziaria per il perseguimento di eventuali responsabilità penali. La stessa procedura è adottata dalla sottocommissione centrale, nei casi di cui al precedente comma, nei riguardi delle amministrazioni statali, aziende ed enti pubblici a carattere nazionale ed interprovinciale.

#### TITOLO IV

#### SANZIONI

##### ART. 33.

*(Sanzioni penali).*

I soggetti obbligati che non provvedano ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 31 o che presentino denunce infedeli sono puniti con una ammenda da lire 50 mila a lire 5 milioni, a seconda della gravità del fatto.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con l'arresto sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

I privati datori di lavoro, obbligati a norma dei precedenti articoli della presente legge, ad assumere gli invalidi e gli altri aventi diritto, che non provvedano a farne richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro ovvero, fatta la richiesta, non provvedano all'occupazione dei lavoratori avviati, sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità protetta per la quale è stata avanzata richiesta, ovvero, se richiesta, non assunta a seguito di avviamento.

Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non comunichi, ai fini della sostituzione, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.



## ART. 34.

*(Definizione delle contravvenzioni).*

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 21 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 30 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo o massimo stabiliti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

## ART. 35.

*(Devoluzione delle ammende).*

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

## TITOLO V

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## ART. 36.

Le aliquote percentuali fissate negli articoli 10, 12, 13 e 14, per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, potranno venire riesaminate ogni triennio, a

partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle modificazioni quantitative intervenute nelle categorie tutelate.

La eventuale modificazione delle aliquote verrà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 27 della presente legge.

ART. 37.

(*Vigilanza*).

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

ART. 38.

(*Copertura finanziaria*).

Alla spesa occorrente per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 21, 27 e 28 della presente legge nonché per le spese generali e di esercizio delle funzioni attive, di legale rappresentanza, si provvede con apposito stanziamento sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascun esercizio finanziario.

ART. 39.

(*Norma transitoria*).

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono trattenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonché se già assunti presso aziende con meno di ventisei dipendenti.

Saranno parimenti trattenuti in servizio e conteggiati regolarmente nelle quote d'obbligo, gli invalidi civili già assunti obbligatoriamente con una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo.

Conservano, altresì, il diritto al collocamento obbligatorio, fino a quando non saranno sottoposti d'ufficio ad altro accertamento sanitario, i lavoratori iscritti negli

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

elenchi disponibili di cui alla legge n. 482, perché dichiarati dall'Ufficio del medico provinciale invalidi con una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo.

## ART. 40.

(*Profughi*).

Per l'assunzione di profughi, restano ferme, fino all'entrata in vigore della normativa organica in materia, le disposizioni di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni in legge 19 ottobre 1970, n. 744, nonché tutte le disposizioni di carattere transitorio, già emanate in favore della categoria.

## ART. 41.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni regolamentari.

## ART. 42.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, è abrogata.

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Hanno immediata applicazione le norme riguardanti la costituzione delle commissioni e della sottocommissione.

## ART. 43.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

MISURA MASSIMA DEGLI ESONERI PER SINGOLI SETTORI

RAMO E CLASSE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	PERCENTUALE SOSPENSIVA
1) <i>Agricoltura</i> . . . . .	30%
2) <i>Industrie estrattive:</i>	
Estrazione di marmo, di pietre e di altri materiali da costruzione . . . . .	45%
Estrazione di zolfo, di sale e di altri minerali non me- talliferi . . . . .	40%
3) <i>Industrie manifatturiere:</i>	
Industrie alimentari e affini . . . . .	30%
Industrie della seta, del cotone e della lavorazione delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche . . . . .	40%
Industrie della lana . . . . .	35%
Industrie delle fibre dure e tessili varie . . . . .	30%
Industrie delle calzature . . . . .	30%
Industrie del mobilio . . . . .	30%
Industrie metallurgiche . . . . .	45%
Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie . . . . .	40%
Industrie chimiche . . . . .	40%
Industrie dei derivati del petrolio e del carbone . . . . .	40%
Industrie per la produzione della cellulosa per usi tessili, delle fibre tessili artificiali e sintetiche . . . . .	30%
Industrie della carta e della cartotecnica . . . . .	40%
Industrie poligrafiche, editoriali e affini . . . . .	40%
4) <i>Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti:</i>	
Industrie delle costruzioni . . . . .	45%
Industrie dell'installazione di impianti da parte di aziende specializzate, non costruttrici . . . . .	45%
5) <i>Produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas -     Distribuzione di acqua:</i>	
Produzione e distribuzione di gas . . . . .	30%

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*segue:* MISURA MASSIMA DEGLI ESONERI PER SINGOLI SETTORI

RAMO E CLASSE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	PERCENTUALE SOSPENSIVA
<i>6) Commercio:</i>	
Commercio al minuto di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento . . . . .	35%
Commercio al minuto di prodotti meccanici e articoli vari	35%
Alberghi e pubblici esercizi . . . . .	20%
<i>7) Trasporti e comunicazioni:</i>	
Trasporti terrestri . . . . .	45%
Trasporti marittimi . . . . .	30%
Trasporti aerei . . . . .	40%
Comunicazioni . . . . .	35%
<i>8) Credito, assicurazioni e gestioni finanziarie:</i>	
Credito . . . . .	25%
Assicurazione . . . . .	25%
Gestioni finanziarie (esattoriali) . . . . .	25%
<i>9) Servizi e attività sociali varie:</i>	
Servizi per l'igiene e la pulizia . . . . .	40%
Servizi dello spettacolo . . . . .	40%
Servizi sanitari . . . . .	40%
Servizi privati per l'istruzione e la formazione professionale	40%
Servizi di vigilanza diurna e notturna . . . . .	60%